

G6-bis.103

CANDIANI

Approvato

Il Senato,

premessi che:

la produzione italiana di risone, che negli ultimi due anni ha superato 1.400.000 tonnellate, viene venduta nell'arco dell'anno ad una media di 32.000 tonnellate settimanali, a seguito di contrattazioni che avvengono nelle sale di varie borse merci;

i mercati su cui si effettuano le contrattazioni, e che si sono contratti in numero già da alcuni anni, sono solo quattro: quello di Novara il lunedì, quello di Vercelli il martedì, quello di Pavia il mercoledì e quello di Mortara il venerdì;

il mercato di Milano per quanto attiene alle contrattazioni di risone, pur restando il riferimento che dà agli operatori del comparto riso le quotazioni di riso confezionato, è quello che movimentata meno volumi rispetto a Vercelli e Mortara;

si calcola quindi che si vengono così a trattare in ogni mercato e quindi sulle quattro piazze circa 8.000 mt. a mercato;

i produttori prediligono vendere con contratti che prevedono pagamenti a 60 giorni dalla data della stipula del contratto, con ritiri della merce che avvengono mediamente nei 30 giorni. Il produttore, quando intende porre in vendita un grosso quantitativo di risone, quasi sempre dà mandato al mediatore di frazionarne la vendita a più aziende, allo scopo di ridurre il rischio di perdita dell'intero ammontare del valore della partita, in caso di insolvenza del compratore alla scadenza del termine previsto per il pagamento. Può capitare inoltre che il frazionamento delle vendite sia dovuto al fatto che le varietà offerte sul mercato, essendo destinate a diversi canali di commercializzazione (mercato interno, parboilizzazione ed *export*), possano non trovare collocamento presso una stessa azienda;

in Italia sono state coltivate nella scorsa annata di commercializzazione più di 120 diverse varietà di risone, che vengono raggruppate per tipologia «qualitativa e di dimensione», come previsto dalla legge sul mercato interno (legge n. 325 del 18 marzo 1958 attualmente in modifica dal MIPAAF e MISE);

questi «gruppi» vengono quotati nei listini. Va però evidenziato che il prezzo delle singole varietà poste in vendita non dipende solo dall'appartenenza ad un gruppo varietale, ma da una serie molto ampia di parametri la cui valutazione complessiva determina il prezzo finale di vendita. Per ogni lotto di risone posto in vendita occorre prelevare dal magazzino di stoccaggio un campione rappresentativo della merce in modo da poterne determinare la «resa» a riso bianco, che è la principale e prima variabile nel concorrere alla definizione del prezzo di vendita. Mediamente la resa a riso bianco da risone è del 60 per cento, ma ogni lotto ha rese diverse;

le altre variabili che concorrono alla definizione del prezzo sono:

- la percentuale di rotture che accompagnano la lavorazione del riso (che viene chiamato "globale");
- le percentuali di difettosità più diverse, delle quali le più comuni vanno dalla «grana rossa» al «macchiato e vaiolato», al «gessato», alle «impurità varietali», alle «disformità naturali», all'«umidità relativa» e alla percentuale di «grana ambrata» e «grana gialla» che, se riscontrate, determinano grosse riduzioni del valore della partita;

la formulazione dei listini delle varie borse merci non avviene quindi mai all'inizio delle contrattazioni e tantomeno durante il suo svolgimento, ma sempre alla fine delle sedute, raccogliendo le indicazioni dei prezzi registrati dai componenti della commissione, tra cui figurano le varie categorie coinvolte (agricoltori, mediatori e compratori);

da tutto ciò si può ben capire che gli scambi avvengono per un prodotto (il riso) che presenta tante e tali differenze da non poterlo considerare un unico prodotto. Le diverse varietà sono le peculiarità del *made in Italy* senza le quali il nostro prodotto non esisterebbe neanche sul panorama mondiale, mentre la filiera italiana è in grado di rifornire i mercati esteri anche di quei prodotti tipici di altre culture, utilizzando varietà italiane diverse a secondo dell'utilizzo finale: per esempio la varietà Selenio per il sushi e la varietà Centauro utilizzata dalla Kellogs per i suoi prodotti, pur essendo entrambi classificati come riso tondo, sono valorizzate diversamente dal mercato;

quindi pensare a un mercato appiattito su *standard* internazionali è impensabile e improponibile. Soprattutto per le vendite di risone pregiato non potrà mai essere fatto un listino prezzi sulla scorta del rilevamento del prezzo di vendita delle partite trattate, perchè qualsiasi sistema matematico, pur ben impostato, non sarà mai in grado di fare valutazioni oggettive, ma dovrà applicare sempre la media dei prezzi segnalati senza poter entrare nel merito. Molte merci, soprattutto quelle oggetto di forti riduzioni, vengono contrattate senza definizione esatta delle difettosità, ma con la dicitura «su campione reale». Può capitare infatti che nella stessa seduta di borsa vengano vendute due partite della stessa varietà, una ad un prezzo del 50 per cento più basso dell'altra, oppure solo partite con difettosità a prezzi più bassi. Se applicato il sistema informatico a questi casi si genererebbe solo confusione e panico;

occorre a questo punto precisare anche l'importanza della figura del mediatore, che operando in una posizione intermedia tra venditore e compratore, sia per deontologia professionale sia per continuo confronto con la realtà di mercato, non può favorire gli interessi di alcuna delle parti che concorrono alla chiusura dell'affare;

riteniamo che non è con l'abolizione delle borse merci esistenti che si otterrà nel settore risicolo una maggiore trasparenza dei listini;

anzi il rischio reale, senza alcun beneficio di risparmio per il consumatore finale, è l'instaurarsi di un sistema di contrattazione a vantaggio della grande distribuzione con danno irreparabile per i produttori, tale da

mettere a repentaglio la stessa sopravvivenza del settore risicolo nazionale;

tutto ciò valutato e premesso,

impegna il Governo, in sede di adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali delle disposizioni concernenti l'istituzione delle sedi e delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo alimentare, a tenere conto della peculiarità del settore risicolo, preservando regole e modalità di contrattazione in grado di tutelare la produzione nazionale risicola.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-BIS

6-bis.0.1

D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA, SCOMA, MINZOLINI, PICCOLI, AMIDEI, GIRO,
MAZZONI, MARIN, Giovanni MAURO

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esenzione dall'IMU dei terreni agricoli)

1. A decorrere dall'anno 2015 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU).

2. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

h) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

i) permesso di ricerca: 2.000 euro per chilometro quadrato;

j) permesso di ricerca in proroga: 2.000 euro per chilometro quadrato;

k) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

l) concessione di coltivazione in proroga: 20.000 euro per chilometro quadrato;

m) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;